

Procedendo nella disamina della legge n. 448/1998 si fa presente che l'articolo 36, commi da 1 a 6, contiene "Disposizioni modificative ed interpretative dell'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". Si ricorda che l'articolo 1, commi 181 e 182 della menzionata legge, modificata dall'articolo 3 bis della legge 28 maggio 1997, n. 140, di conversione del decreto legge 28 marzo 1999 n. 79, ha regolamentato le modalità di attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del dicembre 1993 e n. 240 dell'8-10- giugno 1994, prevedendo una particolare disciplina in merito al pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze stesse.

Tale normativa ha stabilito, tra l'altro, che nei casi di pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo, il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 spetta solo agli eredi aventi diritto alla pensione ai superstiti alla predetta data, e che nella determinazione di tali somme non concorrono né gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.

Il comma 1 dell'articolo 36, che sostituisce il comma 182 della previgente normativa, ha soppresso la disposizione che limitava il diritto al rimborso delle somme maturate fino al 31 dicembre ai soli soggetti interessati ed ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996.

Il comma 2 stabilisce esplicitamente che nell'espressione "aventi diritto" di cui al comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono comunque ricompresi gli eredi, anche nei casi di decesso del relativo avente diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996.

Hanno pertanto diritto al pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, in applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, anche gli eredi dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996, in precedenza esclusi da tale diritto.

Anche per tali eredi il pagamento di quanto spettante dovrà essere effettuato in sei annualità, così come previsto dal comma 181 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, come modificato dall'articolo 3 bis legge n. 140 del 1997.

La nuova formulazione del citato comma 182 prevede, al pari della precedente, c. per gli anni successivi al 1995 sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente, e che con la prima annualità devono essere corrisposti gli interessi maturati sull'ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data del pagamento.

Pertanto, anche agli eredi precedentemente esclusi dal diritto agli arretrati spettano, a far tempo dal gennaio 1996, gli interessi in questione.

L'articolo 38, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, disciplina il recupero delle somme percepite indebitamente per periodi anteriori al 1 gennaio 1996 nei confronti degli eredi del pensionato, nei casi in cui si accerti il dolo del pensionato stesso.

La citata norma sostituisce il comma 263 dell'articolo 1 della legge n. 662/1996 che precludeva il recupero nei confronti degli eredi del pensionato.

Pertanto per i decessi verificatisi dal 1 gennaio 1999 in poi, nell'ipotesi in cui l'indebito debba essere ricollegato al comportamento doloso del dante causa l'azione di recupero deve essere attivata nei confronti degli eredi.

Ai fini dell'individuazione dei comportamenti da ricondursi nell'ambito del dolo su indicazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l'individuazione del dolo deve essere effettuata valutando anche il contesto socio-economico di appartenenza del soggetto che ha percepito la prestazione indebita. Il riconoscimento del dolo deve essere effettuato con estrema scrupolosità verificando la ricorrenza, nelle singole fattispecie, della preordinazione fraudolenta.

Il dolo va comunque escluso nei casi in cui l'indebita erogazione sia dovuta ad errore dell'Istituto o alla mancata valutazione di atti o fatti già noti all'Istituto stesso.

L'articolo 77 della stessa legge, dispone che "per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla data di

entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo con i redditi da lavoro previste nei casi di pensione di vecchiaia". Nell'ambito della disciplina di cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro, l'innovazione introdotta con effetto dal 1 gennaio 1999 dalla predetta disposizione e' costituita dall'applicazione alle pensioni di anzianita', alle pensioni e assegni di invalidita' ed ai trattamenti di prepensionamento liquidati con un'anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni, delle disposizioni dettate dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nei casi di pensione di vecchiaia, in luogo delle specifiche disposizioni vigenti per tali prestazioni pensionistiche.

Non rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 77 della legge n. 448 le pensioni ai superstiti, per le quali non e' prevista alla predetta data del 1° gennaio 1999 una disciplina concernente il divieto di cumulo.

L'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla finanziaria 1999) dispone, con effetto dal 1° gennaio 1999, che gli aumenti di perequazione automatica a titolari di piu' trattamenti pensionistici vengano attribuiti, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

In tema di perequazione si ricorda che l'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni :

- e' applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
- non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.

Per le fasce di importo fino a cinque volte il trattamento minimo trova applicazione l'articolo 24 della legge 28 febbraio 1994, n. 41; pertanto gli aumenti di perequazione sono attribuiti alla fascia di pensione di importo fino a due volte il trattamento minimo nella misura del 100 per cento, a quella compresa tra due e tre volte il trattamento minimo nella misura del 90 per cento e a quella compresa tra tre volte e cinque volte il trattamento minimo nella misura del 75 per cento.

Con decreto 20 novembre 2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, la percentuale di variazione delle pensioni, per l'anno 2000, già applicata nella misura previsionale dell'1,5 per cento, è stata stabilita in misura pari all'1,6 per cento.

Per una compiuta disamina del quadro normativo di riferimento per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'anno 2000 occorre tenere presente i principi recentemente affermati con sentenze della Corte Costituzionale di rilevanti implicazioni finanziarie.

Con sentenza n. 42 del 22 febbraio 1999 la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge n. 903 del 21 luglio 1965 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) nella parte in cui prevede, per i figli infraventiseienni iscritti all'università, il diritto alla pensione di reversibilità subordinatamente alla mancanza di un lavoro retribuito.

Nella motivazione della sentenza la stessa Corte ha, tra l'altro, affermato che la "percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione economica dell'orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 4, 34 e 35 della Costituzione".

Con sentenza n. 180 del 12 maggio 1999 la predetta Corte ha dichiarato l'illegitimità costituzionale dell'articolo 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti.

La Corte Costituzionale, con sentenza n.201 del 28 maggio 1999, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 16 della legge 2 agosto

1990, n.233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n.297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), ha chiarito che le modalità di calcolo della retribuzione pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 3, ottavo comma, della legge n.297 del 1982, non sono influenzate dal cumulo dei periodi assicurativi nel caso di posizione assicurativa mista (articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n.233).

La Corte con le pronunce n.428 del 1992 e n.264 del 1994, già ampiamente illustrate in occasione di precedenti relazioni in materia di bilancio, aveva dichiarato l'illegittimità del citato articolo 3, ottavo comma della legge n.297/1982 nella parte in cui non prevedeva che, in caso di minore contribuzione nell'ultimo quinquennio, la pensione non venisse liquidata al lavoratore in misura inferiore a quella spettantegli sulla base della precedente contribuzione, ove questa fosse già sufficiente al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima

La Corte Costituzionale nelle considerazioni in diritto ha rammentato di avere più volte posto in evidenza gli effetti paradossali ai quali conduceva l'articolo in parola, allorchè la contribuzione previdenziale volontaria, successiva a quella obbligatoria già sufficiente alla maturazione del diritto a pensione, fosse venuta a determinare un peggioramento del trattamento pensionistico, con riguardo a quello che sarebbe spettato ove il lavoratore avesse ommesso di effettuare l'ulteriore contribuzione volontaria.

Con sentenza n. 395 del 22 ottobre 1999 la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell'articolo 1, comma 4, della legge 12 giugno 1984, n. 222, in riferimento agli articoli 3 e 38 comma 1, della Costituzione nella parte in cui non consentirebbe di integrare al minimo l'assegno ordinario di invalidità, qualora il reddito risulti superiore a tre volte l'importo della pensione sociale se cumulato con quello del coniuge, anche in ipotesi di separazione autorizzata in via provvisoria dal giudice a norma dell'articolo 708 c.p.c.

In relazione a quanto affermato dalla suddetta Corte ai fini dell'integrazione al trattamento minimo dell'assegno di invalidità devono essere presi in considerazione soltanto i redditi del pensionato, con esclusione di quelli del coniuge autorizzato a vivere

separato a seguito dell'ordinanza emanata dal giudice a norma dell'articolo 708 c.p.c.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 432 dell'11-23 novembre 1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come sostituito dall'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui non prevede, nel caso di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di anzianità non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 441 del 18 gennaio 1999, nel confermare la precedente sentenza n. 6883 del 1998, ha osservato che: "pur in mancanza di una esplicita disposizione che attribuisca efficacia retroattiva alle deroghe di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 26 novembre 1994, n. 654, le stesse non possono che avere lo stesso ambito temporale di applicazione della norma derogata. Ne discende che alle categorie di lavoratori cui si riferiscono quelle deroghe non può trovare applicazione il blocco stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto 28 settembre 1994, n. 553".

A conclusione della presente disamina si fa cenno della sentenza n. 132 dell'8 gennaio 2000 con la quale la Corte di Cassazione (in senso conforme sentenze n. 93 e 1741 del 2000), muovendo dalla distinzione tra momento di perfezionamento del diritto e decorrenza del trattamento previdenziale, ha osservato che "pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993 sono coloro i quali entro tale data hanno perfezionato il diritto a pensione ed hanno presentato la relativa domanda, anche se sono entrati in godimento del primo rateo dal 1° gennaio 1994". Pertanto ai fini dell'integrazione al minimo di tali pensioni devono essere presi in considerazione soltanto i redditi del pensionato, con esclusione di quelli del coniuge. Analogo criterio deve trovare applicazione — ricorrendo i presupposti di cui sopra — anche per gli altri trattamenti pensionistici integrabili al minimo a norma dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni (pensioni di anzianità, pensioni di inabilità ecc.).

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
SEDE CENTRALE ROMA

---

## Gestione prestazioni temporanei ai lavoratori dipendenti

RENDICONTO DELL'ANNO 20300

**RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Il bilancio consuntivo 2000 della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti presenta un avanzo economico di esercizio di 10.025 miliardi.

Le entrate e le uscite ammontano, rispettivamente, a 30.925 miliardi e 20.900 miliardi.

Per effetto di tale risultato l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2000 ascende a 237.645 miliardi.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue, vengono riportati i dati sintetici dei rendiconti relativi agli ultimi cinque esercizi.

**RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE**

(in miliardi di lire)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12
1996	28.509	18.501	10.008	202.030
1997	27.812	19.640	8.172	210.202
1998	29.224	20.898	8.326	218.528
1999	29.693	20.601	9.092	227.620
2000	30.925	20.900	10.025	237.645



Le predette risultanze risultano influenzate fra l'altro dalle modifiche normative introdotte nell'ultima parte dell'anno 1999, tra le quali si citano in particolare quelle relative alla legge finanziaria 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488), in materia di tutela della maternità e riduzione degli oneri contributivi per il relativo finanziamento.

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale vengono sinteticamente indicati i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2000 raffrontati con i corrispondenti dati previsti per lo stesso anno e con quelli accertati per il 1999;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1999 e 2000.

## SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	Consuntivo 1999	Preventivo 2000		Consuntivo 2000
		1 <sup>a</sup> nota di variazione *	aggiornato	
( in miliardi di lire)				
<b>PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ANNO:</b>				
Avanzo patrimoniale .....	<b>218.528</b>	<b>227.620</b>	<b>227.620</b>	<b>227.620</b>
<b>ENTRATE:</b>				
Contributi dei datori di lavoro e degli iscritti .....	23.539	23.301	23.506	24.154
Trasferimenti attivi .....	4.086	4.165	4.346	4.654
Redditi e proventi patrimoniali .....	336	...	636	1.000
Poste correttive e compensative di uscite .....	830	716	772	822
Entrate non classificabili in altre voci .....	460	174	86	123
Prelievi da riserve tecniche e fondi .....	431	102	106	166
Canone d'uso netto immobili strumentali adibiti ad uffici ....	3	3	3	3
Variazioni patrimoniali straordinarie .....	8	8	...	3
<b>TOTALE DELLE ENTRATE .....</b>	<b>29.693</b>	<b>28.469</b>	<b>29.455</b>	<b>30.925</b>
<b>USCITE:</b>				
Spese per prestazioni istituzionali .....	14.862	13.688	13.865	15.589
Trasferimenti passivi .....	3.637	3.810	3.838	3.454
Spese di amministrazione .....	877	867	848	871
Oneri finanziari .....	245	112	145	123
Poste correttive e compensative di entrate .....	91	33	41	149
Uscite non classificabili in altre voci .....	73	58	54	73
Variazioni patrimoniali straordinarie .....	415	0	0	166
Oneri tributari .....	32	39	32	34
Svalutazioni e deprezzamenti .....	369	0	0	441
Perdita gestione immobiliare .....	...	...	...	...
<b>TOTALE DELLE USCITE .....</b>	<b>20.601</b>	<b>18.607</b>	<b>18.823</b>	<b>20.900</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO:</b>				
Avanzo economico dell'esercizio .....	<b>9.092</b>	<b>9.862</b>	<b>10.632</b>	<b>10.025</b>
<b>PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ANNO:</b>				
Avanzo patrimoniale .....	<b>227.620</b>	<b>237.482</b>	<b>238.252</b>	<b>237.645</b>

\* Il patrimonio all'inizio dell'anno risulta rideterminato in base ai dati di consuntivo 1999.

Nel rinviare all'apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 2000, si forniscono, per le partite di entrata e di uscita maggiormente significative, le seguenti delucidazioni.

**CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI -**

Ammontano complessivamente a 24.154 miliardi a fronte dei 23.539 miliardi accertati nel 1999, con un conseguente incremento di 615 miliardi.

Nel complesso, la quantificazione del gettito contributivo è stata effettuata sulla base delle aliquote di prelievo vigenti per le varie forme assicurative comprese nella Gestione, applicate ai monti retributivi sulla cui crescita incidono i livelli occupazionali, la dinamica delle retribuzioni individuali, l'aumento dei minimali giornalieri nonché la variazione delle retribuzioni convenzionali registrate in alcuni settori produttivi.

L'incremento delle suddette entrate contributive, risulta mitigato oltre che dalla riduzione delle aliquote dovute dal settore elettrico e dal settore trasporti in concessione, disposta dalla legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria per l'anno 2000) nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale, anche dalla diminuzione del contributo relativo ai trattamenti di maternità di 0,20 punti percentuali, a partire dal 1° luglio 2000, connessa a quanto stabilito dall'art. 49 comma 1° della predetta legge n. 488/1999, che pone a carico dello Stato, a partire sempre dalla stessa data, l'importo complessivo della prestazione di maternità, se inferiore a 3 milioni ovvero una quota fino a 3 milioni se tale importo è pari o superiore a tale valore.

L'ammontare dei contributi, che tiene conto delle denunce relative a periodi contributivi fino al 31 dicembre 2000, ivi comprese quelle il cui movimento finanziario si manifesta nell'esercizio successivo (3.282 miliardi), viene disaggregato, in relazione agli specifici trattamenti previdenziali, nell'allegato n. 12 ove alla colonna n.6 risultano riportati i relativi valori economici opportunamente raffrontati con i corrispondenti dati del preventivo.

Gli importi di maggior rilievo attengono ai contributi per trattamenti di famiglia pari a 7.688 miliardi (7.671 miliardi nel 1999), ai contributi per trattamenti di disoccupazione pari a 5.040 miliardi (4.658 miliardi nel 1999), ai contributi per i trattamenti economici di malattia e maternità pari a 6.748 miliardi (6.674 miliardi nel 1999) ed ai contributi per i trattamenti di cassa integrazione guadagni pari, complessivamente, a 3.991 miliardi (3.808 miliardi nel 1999).

Nell'allegato n. 12/a viene, inoltre, fornita un'analisi dettagliata, nell'ambito dei singoli trattamenti, per tipo di contributo.

**TRASFERIMENTI ATTIVI** - Determinati in 4.654 miliardi, a fronte di 4.086 miliardi registrati nell'esercizio precedente, attengono, quasi interamente, ai trasferimenti dalla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (4.652 miliardi) di cui, 3.837 miliardi per la copertura del mancato gettito contributivo a seguito di esoneri

o riduzioni di aliquote in favore di settori e/o categorie produttive, 759 miliardi per la copertura assicurativa conseguente a variazioni dell'imponibile contributivo, 8 miliardi per la copertura del minor gettito contributivo per le integrazioni salariali ordinarie agli operai dell'industria, di cui alla legge n. 270/1988 e 48 miliardi per il rimborso dell'indennità ordinaria di disoccupazione relativo alla copertura del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, di cui all'art. 6, comma 17/ter, del D.L. n. 148/1993, convertito in legge n. 236/1993. Negli allegati n. 15 e n. 15a) viene fornita un'analisi dettagliata per singoli trattamenti e per specifici provvedimenti. Il restante importo di 2 miliardi attiene ai trasferimenti da parte delle Regioni a statuto ordinario più Sicilia e Sardegna per contributi relativi alla copertura assicurativa degli apprendisti dipendenti dalle imprese artigiane per trattamenti di famiglia (art. 16, legge n. 845/1978), analizzati nell'allegato n. 13.

**REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI** - Quantificati in 1.000 miliardi, a fronte di 336 miliardi registrati nell'esercizio precedente, si riferiscono quasi interamente agli interessi attivi maturati sul conto corrente che la Gestione intrattiene con l'INPS. Le disponibilità della Gestione, al netto delle anticipazioni effettuate gratuitamente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nel quadro della solidarietà prevista nel comparto dei lavoratori dipendenti dall'art. 21 della legge n. 88/1989, sono state utilizzate in massima parte dall'Ente per anticipazioni alle gestioni deficitarie che hanno corrisposto interessi calcolati al tasso del 4,933% sulla base del saggio di remunerazione stabilito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.137 del 2 maggio 2001, in conformità dei criteri previsti dal vigente Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.

L'incremento dei proventi in parola, rispetto al 1999, è da attribuire oltre che alle maggiori disponibilità residue anche al più alto tasso di remunerazione utilizzato, passato dal 3,643 per cento del 1999 al 4,933 per cento del 2000.

**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE** - Determinate in 822 miliardi a fronte di 830 miliardi dell'esercizio precedente, riguardano quasi interamente i recuperi di prestazioni indebite fra i quali si evidenziano quelli relativi ai trattamenti di famiglia a carico dei lavoratori dipendenti e pensionati, pari a 171 miliardi (179 miliardi nel 1999), ai trattamenti ordinari di disoccupazione, pari a 237 miliardi (180 miliardi nel 1999), ai trattamenti economici di malattia e maternità, pari a 125 miliardi (143 miliardi nel 1999), ai trattamenti di fine rapporto già erogati dall'Istituto e recuperati nei confronti delle aziende fallite, pari a 273 miliardi (306 miliardi nel 1999).

L'analisi completa di tali recuperi risulta evidenziata nell'allegato al bilancio n. 14, ove i dati del consuntivo 2000 vengono raffrontati con i valori ipotizzati a preventivo.

**ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI** - Determinate in 123 miliardi (460 miliardi nel 1999), attengono, prevalentemente, a somme aggiuntive per sanzioni civili ed amministrative, accertate nei confronti dei datori di lavoro (109 miliardi a fronte di 378 miliardi del 1999).

**PRELIEVI DA RISERVE TECNICHE E FONDI** - Ammontano a 166 miliardi ed attengono ai prelievi dal fondo svalutazione crediti contributivi per 152 miliardi e ai prelievi dal fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare per 14 miliardi; ambedue i prelievi sono finalizzati a coprire le eliminazioni di residui attivi inesigibili.

**VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE** - Risultano pari a 3 miliardi ed attengono per la quasi totalità alle eliminazioni di residui per insussistenza di debiti sia per prestazioni contenute nelle denunce passive da parte delle aziende che per trattamenti di famiglia su pensioni.

**SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI** - L'onere di competenza dell'esercizio in esame ascende complessivamente a 15.589 miliardi a fronte dei 14.862 miliardi risultanti nel 1999 ed attiene ad una gamma di prestazioni molto diversificata che trova il comune denominatore nella temporaneità delle stesse a beneficio dei lavoratori o ex lavoratori dipendenti.

Il complesso delle spese, al netto della quota parte delle prestazioni poste a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, presenta un incremento rispetto al 1999 di 727 miliardi pari al 4,89 per cento.